

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo VI - Garanzie Costituzionali

Art. 136 Legge dichiarata costituzionalmente illegittima

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.